

DIRETTIVA 92/89/CEE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1992

che modifica l'allegato I della quarta direttiva 73/46/CEE, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che la quarta direttiva 73/46/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/680/CEE ⁽⁴⁾, prescrive il metodo da usare per il dosaggio della cellulosa grezza;considerando che è necessario adeguare questo metodo all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche; che in particolare è opportuno tener conto delle disposizioni della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dalla direttiva 88/642/CEE ⁽⁶⁾, e in particolare dei provvedimenti presi per prevenire l'esposizione all'amianto;

considerando che è pertanto necessario sostituire l'amianto con i crogioli di vetro nelle operazioni di filtrazione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 73/46/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, al più tardi il 1° ottobre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 246 del 29. 8. 1981, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 74.